

COMUNE DI GUAMAGGIORE

PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DEI RICOVERI PER IL BESTIAME COSTRUITI FUORI DAL CENTRO ABITATO

ART.1 – Oggetto e finalità della cessione.

L'Amministrazione Comunale di Guamaggiore cede in uso ai pastori locali i ricoveri per il bestiame ovino costruiti fuori del centro abitato, avendo come finalità il risanamento igienico del centro urbano e il divieto del transito delle greggi nelle strade interne.

Nell'uso è compresa l'utilizzazione delle infrastrutture elettriche ed idriche alle condizioni che verranno appresso indicate.

ART.2 – Durata della cessione.

La durata di cessione ha validità triennale stabilita dalla data di inizio e alla scadenza si provvederà alle proroghe o ai rinnovi di pari durata con le eventuali varianti da apportarsi al presente Regolamento entro i trenta giorni precedenti la scadenza triennale.

E' prevista la rescissione del contratto prima della scadenza normale per cause di forza maggiore, sulla cui fondatezza dovrà preventivamente pronunciarsi la Giunta Municipale a richiesta dell'interessato. Nel caso di rescissione del contratto entro il primo semestre di ciascun anno del triennio, il canone è dovuto solo per tale semestre.

E' assolutamente vietata la subcessione dei locali, mentre è consentito lo scambio dei medesimi nel caso in cui esigenze organizzative tra i pastori lo rendesse necessario. Di tali scambi dovrà prenderne atto l'Amministrazione Comunale, anche in rapporto alle variazioni contabili che potrebbero derivarne.

Nei casi previsti dal 2° e 3° comma del presente articolo, relativamente ai miglioramenti di cui al successivo articolo 4, il subentrante nel locale oggetto di cessazione o di scambio risponde verso il cedente del valore dei miglioramenti per le quote ancora da scomputare, acquisendo nel contempo il diritto alla prevista utilizzazione dei canoni futuri per l'ammortamento delle quote dei miglioramenti rimborsate al cedente.

ART.3 – Canone.

I singoli utenti dovranno corrispondere al Comune un canone annuo di £.10.500 (diecimilacinquecento) per metro quadrato di superficie coperta del locale, rilevando la medesima dagli atti di progetto e di collaudo.

Il canone verrà versato a rate semestrali scadenti rispettivamente il 10 gennaio ed il 10 luglio.

ART.4 –

I canoni di cessione entrano a far parte del bilancio comunale con la specifica destinazione della manutenzione straordinaria e del miglioramento degli impianti nonché della manutenzione delle strade di accesso agli ovili.

E' consentita ai singoli utenti l'utilizzazione dei canoni triennali per la costruzione di opere di miglioramento e di completamento negli impianti fissi dei locali. A tal fine ciascun utente dovrà presentare per le opere che ha inteso di realizzare apposito progetto redatto di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale. Alla esecuzione delle opere potrà essere dato corso solo dopo l'approvazione degli atti da parte della Giunta Municipale, la quale contestualmente riconoscerà il diritto della utilizzazione dei canoni per l'ammortamento del valore dei miglioramenti.

ART.5 – Infrastrutture elettriche ed idriche.

Gli impianti elettrici ed idrici sono di proprietà comunale e sono realizzati come unica utenza da conferire in uso alla generalità degli utenti. Ogni utente dovrà stipulare apposito contratto con l'ENEL per la fornitura di energia elettrica.

Al pagamento delle fatture provvederà il singolo utente.

ART.6 – Manutenzione ordinaria e straordinaria.

La manutenzione ordinaria è a completo carico dell'utente mentre l'Amministrazione Comunale con i mezzi di cui all'art.3 provvederà alla manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti.

Per eventuali danni di carattere straordinario per gravità e/o per qualità, provocati a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Giunta Municipale da incuria e dolo dell'utente, l'utente stesso verrà chiamato a rispondere in proprio, richiamando per lo scopo le norme e procedure previste dal N.6 dell'art.151 del T.U.L.C.P. 1915.

ART.7 – Decadenza.

L'utente del ricovero decadrà dalla cessione in corso in caso di insolvenza di almeno due rate semestrali o in caso di reiterata negligenza accertata nell'esecuzione della manutenzione ordinaria del ricovero.

L'accertamento verrà effettuato, su proposta del Veterinario Ufficiale Sanitario, da apposita commissione costituita da 3 membri di cui il Sindaco che la presiede, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale nominato dalla Giunta Municipale e un rappresentante degli utenti.

La sentenza avrà efficacia dal momento della notifica del provvedimento all'utente.

ART.8 – Oneri contrattuali.

Gli oneri derivanti dalla cessione (diritti, registrazione, ecc.) sono ad esclusivo carico dell'utente senza diritto di rivalsa.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano le norme previste dal T.U.L.C.P. in materia di contratti dei Comuni.